



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

IL DIRIGENTE

- VISTO il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante “*Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 e, in particolare, l’articolo 1-quater, recante “*Disposizioni urgenti in materia di supplenze*”, che introduce modificazioni all’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124, e all’articolo 1, comma 107, della legge 13 luglio 2015, n. 107, volte all’introduzione di graduatorie provinciali per l’assegnazione di contratti a tempo determinato su posti di supplenza annuale o sino al termine del servizio;
- VISTO il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 06 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l’articolo 2, comma 4-ter, recante indicazioni in merito alle procedure di istituzione delle graduatorie di cui sopra (come regolate dal novellato articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124) da disporsi con ordinanza del Ministro dell’Istruzione, e per la valutazione delle istanze degli aspiranti da parte degli uffici scolastici territoriali, da svolgersi con il supporto delle istituzioni scolastiche della provincia di riferimento, mediante procedura informatizzata anche finalizzata alla creazione di una banca dati a sistema, anche ai fini dell’anagrafe nazionale dei docenti e ferma restando l’approvazione delle graduatorie da parte degli stessi uffici territoriali;
- VISTA la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante “*Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*”;
- VISTA il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante “*Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado*”;
- VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante “*Norme per il diritto al lavoro dei disabili*”;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante “*Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*” e, in particolare, l’articolo 4, comma 5, il quale prevede che “con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall’articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti”;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*”;
- VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante “*Codice dell’Amministrazione digitale*”;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l’articolo 1, comma 107, il quale prevede che “[...] in occasione dell’aggiornamento previsto nell’anno scolastico 2019/2020, l’inserimento nella terza fascia delle graduatorie per posto comune nella scuola secondaria è riservato ai soggetti precedentemente inseriti nella medesima terza fascia nonché ai soggetti in possesso dei titoli di cui all’articolo 5, commi 1, lettera b), e 2, lettera b), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59”;
- VISTO il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante “*Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107*”;
- VISTO il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante “*Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107*” e, in particolare, l’articolo 14, commi 2 e 3;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*”;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, “Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell’articolo 64, comma 4, lettera a) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 133”;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, recante “Regolamento per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo ai sensi dell’articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante “Regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell’articolo 2, comma 416, della L. 24 dicembre 2007, n. 244»”;
- VISTO il decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’università e della ricerca 7 maggio 2014, assunto al protocollo in data 15 maggio 2014, con numero 308, recante “Disposizioni inerenti le tabelle di valutazione dei titoli della II fascia e III fascia delle graduatorie di istituto, in applicazione del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 3 giugno 2015, n. 326, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”, come modificato dal decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666;
- VISTO il decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante “Riconoscimento dei titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, che “dispone la revisione e l’aggiornamento della tipologia delle classi di concorso per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado previste dal D.P.R. n. 19/2016, come indicato nell’allegato A che costituisce parte integrante e sostanziale del decreto medesimo”;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 24 aprile 2019, n. 374 e, in particolare, l’articolo 9-bis, concernente le graduatorie di istituto di I fascia;
- VISTO il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 15 luglio 2019, n. 666, recante “Disposizioni inerenti le graduatorie di istituto e l’attribuzione di incarichi di supplenza al personale docente”;
- VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10.07.2020 concernente “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all’art. 4, commi 6-bis e 6-ter della Legge 3 maggio 1999 n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, per il biennio 2020/2021;
- VISTO il Decreto Ministeriale n. 858 del 21.07.2020 concernente “Modalità e termini di presentazione delle istanze”;
- DATO ATTO che la limitazione a un biennio della validità delle predette graduatorie è funzionale all’allineamento delle procedure di aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento con le Graduatorie provinciali per le supplenze e conseguentemente con le graduatorie di istituto, come indicato nell’articolo 2, comma 4-ter, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, conv. con modificazioni in legge 6 giugno 2020, n. 41;
- VISTO il proprio decreto nr. 10452 del 12 agosto 2020 adottato, previa informativa alle organizzazioni sindacali del territorio, in applicazione dell’art. 8, comma 5, dell’OM 60/20, con esercizio del potere di delega alla valutazione delle domande in capo alle Scuole polo, a tal fine individuate, per l’esigenza di assolvere alla gestione del procedimento, in ristretti tempi, non compatibili con le risorse umane in carico all’Ufficio scolastico, stante l’entità delle domande pervenute e la specificità e complessità delle valutazioni in relazione ai diversi ordini e gradi di scuola;
- VISTA la propria nota n. 10504 del 12.08.2020, e successivi atti di integrazione, concernenti la ripartizione delle domande pervenute in provincia fra le Istituzioni Scolastiche e le indicazioni operative rese per al fine di dettare comportamenti uniformi sulla valutazione dei titoli e le esclusioni da disporsi;
- RICHIAMATO il proprio decreto nr. 11411 del 4 settembre 2019 concernente la ripubblicazione delle Graduatorie provinciali per le supplenze per l’a.s. 2020/21 e unito elenco degli aspiranti esclusi, nonchè i successivi atti di modifica e rettifica dei punteggi degli aspiranti ed esclusione degli stessi;
- VISTA la nota ministeriale A00DGPER n. prot. 21317 del 12 luglio 2021 con la quale è stato trasmesso il D.M. del M.I. n. 51 del 3 marzo 2021 e l’Avviso, pubblicato sul Sito Internet del Ministero dell’Istruzione, dell’8 luglio 2021 relativi alle procedure di costituzione degli elenchi aggiuntivi alle graduatorie provinciali per le supplenze del personale docente ed educativo, in applicazione dell’articolo 10 dell’Ordinanza del Ministro



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
UFFICIO VI – Ambito territoriale per la provincia di Sassari

dell'istruzione 10 luglio 2020, n. 60 e disposizioni connesse ed il successivo avviso MI in data 24 luglio di proroga del termine di presentazione delle domande e correlate istruzioni;

VISTA la propria nota nr. 11141 del 27 luglio 2021 con la quale sono state impartite disposizioni alle scuole Polo in merito alla valutazione delle domande di inclusione negli elenchi aggiuntivi GPS per la prosecuzione delle attività di valutazione ai sensi del proprio atto di delega nr. 10452/2020;

DATO ATTO che il presente provvedimento recepisce e conferma sia gli atti adottati in autotutela da quest'Ufficio a modifica e rettifica delle graduatorie suddette, anche nel corso delle operazioni di supplenza dell'a.s. 2020/21 o in accoglimento o rigetto di segnalazioni intervenute, sia gli atti di esclusione e di rideterminazione dei punteggi degli aspiranti, effettuati ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della citata O.M. 60/2020 e della nota ministeriale nr. 1558 del 11.9.2020, in sede di controllo delle dichiarazioni dei candidati sui titoli posseduti contenute in domanda, come comunicati dalle Scuole – polo delegate ovvero disposti da quest'Ufficio stesso;

VISTO il proprio DD n. 11733 del 06 agosto 2021 concernente la pubblicazione delle graduatorie provinciali per le supplenze per l'a.s. 2021/2022;

VISTO il proprio DD n.11890 del 11 agosto 2021 concernente la pubblicazione delle graduatorie c.d. incrociate compilate ai sensi dell'art. 12, co. 7, OM. 60/2020 per l'a.s. 2021/2022;

VISTI i reclami e segnalazioni presentati dopo la pubblicazione delle GPS di prima e seconda fascia da parte di aspiranti richiedenti il riesame della propria posizione o di quella di controinteressati;

DATO ATTO che sono intervenute ulteriori rettifiche di punteggio e/o provvedimenti di esclusione adottati dalle Istituzioni scolastiche, in virtù della delega di cui all'art. 8 OM 60/2020;

DATO ATTO che in esecuzione del provvedimento cautelare TAR Lazio n. 4445/2021 occorre disporre l'inserimento con riserva nella prima fascia della rispettiva classe di concorso dei ricorrenti Bamonti Alberto, Fois Federico, Manconi Davide, Marrosu Daniela, Migliori Maria Laura, Morrosu Daniela

DECRETA

Art. 1 Per le motivazioni in premessa, sono ricompile ed unite al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, le Graduatorie provinciali per le supplenze, già approvate con i provvedimenti di cui in premessa anche all'esito di rettifiche o modifiche delle stesse, integrate con gli elenchi aggiuntivi per l'a.s. 2021/22, come redatti nelle more della ricostituzione delle graduatorie medesime, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10 dell'O.M. n. 60 del 2020 e del D.M. del M.I. n. 51 del 3 marzo 2021;

Art. 2 Per le motivazioni in premessa, sono compilate ed unite al presente provvedimento, per costituirne parte integrante e sostanziale, le Graduatorie c.d. incrociate compilate ai sensi dell'art. 12, co. 7, OM. 60/2020 per l'a.s. 2021/2022;

Art. 3 E', altresì, allegato al presente provvedimento l'elenco degli aspiranti esclusi dalle graduatorie stesse, per le motivazioni enunciate nell'elenco unito al decreto di quest'Ufficio n. 11411 del 4.9.2021, integrato con l'elenco dei candidati esclusi al termine dei controlli disposti da quest'Ufficio e dalle Scuole Polo ex art. 8 O.M. 60/2020, secondo le motivazioni contenute negli atti comunicati agli aspiranti in ossequio alle indicazioni di cui alla C.M. nr. 1588 del 11.9.2021.

Art. 4 Si fa riserva di apportare, in autotutela, eventuali rettifiche alle graduatorie o le esclusioni dalle stesse per errori occorsi o in esito a ulteriori accertamenti condotti sulle autocertificazioni, secondo quanto indicato in motivazione.

Art. 5 Il presente provvedimento è adottato, nel rispetto delle norme a tutela della riservatezza, con elisione di dati personali e sensibili che concorrono alla costituzione dello stesso. Agli stessi dati gli interessati o controinteressati possono accedere secondo le modalità previste dalla normativa sulla trasparenza degli atti amministrativi.

Art. 6 Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni.

IL DIRIGENTE

ANNA MARIA MASSENTI

Firmato digitalmente ai sensi
del c.d. Codice dell'Amministrazione
digitale e norme ad esso connesse
